

LA GIUNTA REGIONALE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1001 DEL 20/06/2022 HA AGGIORNATO LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020 ha reso opportuno ridefinire in dettaglio l'ambito di applicazione, i criteri attuativi e la regolamentazione degli aspetti procedurali per la gestione dell'Albo regionale delle Imprese forestali.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione alla forma giuridica e alle capacità tecnico professionali e operative, le Imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:

categorie con valenza regionale e per gli obblighi di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018:

A - Imprese, anche individuali, che svolgono attività forestali in via continuativa o prevalente;

B - Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano in via continuativa o prevalente attività forestali nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore (categoria in essere fino al 31/12/2022 - successivamente a tale data le imprese che risulteranno ancora iscritte nella categoria B con valenza regionale manterranno comunque l'iscrizione all'Albo, ma verranno automaticamente trasferite nella categoria A con valenza regionale);

C - Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna, che operano in ambito agricolo e forestale.

Per mantenere l'iscrizione nelle categorie A, B e C con valenza regionale le imprese non devono inviare nessuna certificazione.

L'iscrizione nelle sopra citate categorie con valenza regionale:

- a) consente di eseguire le utilizzazioni forestali a scopo commerciale disciplinate dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e consente altresì, a tale fine, di presentare le comunicazioni e le istanze di taglio boschivo attraverso il sistema telematico regionale;
- b) costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione;
- c) non esonera dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui al Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati"; pertanto le imprese interessate dovranno procedere autonomamente ogni anno all'iscrizione al registro nazionale di cui sopra per poter legittimamente effettuare un'attività commerciale di vendita del legno o di prodotti da esso derivati che comporti una loro prima immissione sul mercato interno all'UE;
- d) a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva regionale non potrà più essere riconosciuta come equivalente all'iscrizione in analoghi albi di altre regioni e province autonome.

Per quanto riguarda la categoria B, fino al 31/12/2022, l'iscrizione costituisce anche requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire attività forestali in Regione Emilia-Romagna affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Categorie con valenza nazionale, in recepimento dell'articolo 10 del D.Lgs n. 34/2018:

An - Imprese, anche individuali, che svolgono attività forestali in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020;

Bn - Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori, che svolgono le attività forestali in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020;

Cn - Imprese agricole con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto n. 4470/2020.

L'iscrizione nelle sopra citate categorie An, Bn e Cn:

- a) consente di eseguire le utilizzazioni forestali a scopo commerciale disciplinate dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e consente altresì, a tale fine, di presentare le comunicazioni e le istanze di taglio boschivo attraverso il sistema telematico;
- b) costituisce requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire in Regione Emilia-Romagna interventi selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco, affidati da pubbliche amministrazioni per importi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- c) costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione;
- d) costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, purché l'impresa abbia centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione.

Le imprese iscritte nelle categorie a valenza nazionale sono automaticamente esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto di cui al Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

L'iscrizione a queste categorie dell'Albo può essere riconosciuta come equivalente all'iscrizione in analoghi albi di altre regioni e province autonome previo formale mutuo riconoscimento da parte di entrambi gli Enti dell'equivalenza dei titoli di accesso.

L'iscrizione nella categoria Bn costituisce requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire in Regione Emilia-Romagna interventi selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco, affidati da pubbliche amministrazioni anche per importi superiori alla soglia di cui al precedente punto b), ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn è riservata agli operatori economici che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) le imprese non devono essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) le imprese non devono aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- c) le imprese non devono aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori a 30.000,00 euro;
- d) le imprese devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- e) le imprese devono essere iscritte nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni secondo la quale risulti che l'impresa svolge attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»; le Imprese aventi sede legale all'estero devono essere

iscritte in analogo registro pubblico la cui equivalenza verrà valutata in sede di istruttoria per l'iscrizione;

- f) le imprese devono possedere una dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.

L'accesso alle categorie An e Cn è consentito ad Imprese, anche individuali, in cui il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite attraverso il conseguimento dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre regioni o dalle province autonome, se aderente ai criteri minimi nazionali definiti dal sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020 e previo mutuo riconoscimento dell'equivalenza da parte di entrambi gli Enti.

Per l'iscrizione nella categoria Bn è necessario possedere una maggiore capacità tecnico-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale, ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e di almeno due addetti in possesso della certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del medesimo percorso formativo. Almeno uno dei soggetti per i quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

L'iscrizione nella categoria Cn è riservata alle Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna.

Per le categorie An, Bn, Cn ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (di cui al sopra citato D.M. del 9 febbraio 2021) è inoltre obbligatorio che vengano fornite le seguenti informazioni:

- a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) quantitativi e tipologia del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, con riferimento a quanto avvenuto nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, distinguendo per regione italiana o nazione estera di origine e di provenienza e, indicando le quantità annuali commercializzate secondo le seguenti classi:
 1. minore di 100 metri cubi per anno;
 2. da 101 a 500 metri cubi per anno;
 3. da 501 a 1000 metri cubi per anno;
 4. da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
 5. maggiore di 2000 metri cubi per anno.

In alternativa si dovrà dichiarare che non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all'UE di legno o di prodotti da esso derivati.

In quest'ultimo caso la Regione si asterrà dal comunicare i dati dell'impresa forestale all'Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR; per poter poi effettuare legittimamente un'attività commerciale di immissione sul mercato di legno o di prodotti da esso derivati l'impresa dovrà comunicare alla Regione la modifica della precedente previsione o, in alternativa, dovrà provvedere autonomamente ad iscriversi all'apposito registro nazionale istituito con D.M. del 9 febbraio 2021.

L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa devono essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Si ribadisce che le Imprese iscritte nelle categorie con valenza regionale devono comunque risultare iscritte anche al Registro nazionale degli operatori EUTR per potere commercializzare il legname tagliato; l'iscrizione a tale Registro nazionale è dovuta anche per le Imprese agricole che tagliano e commercializzano legna effettuando le utilizzazioni solo su terreni boscati in gestione alla propria azienda e che, non avendone l'obbligo, non sono iscritte al sopra citato Albo regionale.

La modulistica per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali e per le successive integrazioni e modifiche è scaricabile alle seguenti pagine web del sito regionale:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/modulistica/modulistica-foreste>

oppure:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/albo-imprese-forestali/albo-imprese-forestali>